



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Verbale n. 36 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 21 luglio 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI ¹	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA		X

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 20 luglio 2021:

1. Audizione dei rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero della salute in merito alle modalità di svolgimento delle prossime consultazioni elettorali; FL
2. Valutazione del Protocollo contenente misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari;
3. Quesito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili relativo a treni della società «Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.»; K
4. Varie ed eventuali.

*

¹ Collegato in videoconferenza dalle ore 17,30.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Sono presenti, per il Ministero dell'interno, il Prefetto Claudio Sgaraglia, Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, il Prefetto Caterina Amato, Vice Capo vicario del medesimo Dipartimento, il Prefetto Riccardo Carpino, Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari e il Viceprefetto Maddalena Travaglini, dirigente del medesimo Ufficio. Per il Ministero della salute sono presenti il Dott. Pasqualino Rossi, Direttore dell'Ufficio IV della Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Dott.ssa Adriana Chiurato.

La seduta inizia alle ore 17,00.

Il Coordinatore, nel ringraziare i presenti, illustra la questione che forma oggetto del punto n. 1 dell'ordine del giorno, in relazione alla quale il CTS ha ricevuto in visione, alla vigilia della seduta odierna, una bozza di decreto-legge relativa agli aspetti di prevenzione sanitaria che dovranno caratterizzare le consultazioni elettorali previste in una data compresa tra il 15 Settembre e il 15 Ottobre 2021, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici. FL

Il Coordinatore invita, quindi, i rappresentanti del Ministero dell'interno a illustrare i dettagli dell'intervento normativo che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri. K

Il Prefetto Sgaraglia e, successivamente, il Prefetto Carpino rappresentano che è la seconda volta che il Paese si accinge a organizzare una tornata elettorale di significative dimensioni nel corso dell'emergenza pandemica. In questa tornata, saranno chiamati alle urne, per elezioni legislative suppletive, regionali ovvero amministrative (queste ultime in seguito allo scioglimento anticipato di alcuni consigli comunali), circa 15 milioni di cittadini distribuiti in poco più di 1700 comuni. Nella scorsa occasione, le consultazioni elettorali erano state disciplinate, quanto ai profili precauzionali e di sicurezza nella raccolta del voto, dal decreto-legge 14 agosto 2020,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 n. 103, adottato dal Consiglio dei ministri anche sulla scorta di un parere del Comitato tecnico scientifico. La bozza di decreto-legge che è stata trasmessa al Comitato riproduce, nella sostanza, quella disciplina, con un'unica significativa aggiunta.

In particolare:

- l'articolo 1 riproduce l'articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020;
- l'articolo 2 riproduce l'articolo 2 del citato decreto-legge 103/2020, con la specificazione che, unitamente alla disciplina sulle sezioni elettorali ospedaliere, si prevede, con il comma 4, che nei comuni, ove non siano ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID, possano essere istituiti seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne delle sezioni ordinarie di riferimento, ai fini dello scrutinio; FL
- l'articolo 3 riproduce il contenuto dell'articolo 3 del d.l. 103/2020 (compresa l'applicazione della disciplina emanata anche alle elezioni regionali), specificando, però, che l'elettore che chiede il voto domiciliare possa essere ammesso o alla sezione ospedaliera più prossima al proprio domicilio, ovvero al seggio speciale, nei comuni in cui non siano ubicati reparti Covid; AV
- l'articolo 4 istituisce (comma 1) un fondo per la sanificazione dei seggi elettorali e (comma 2) dispone che le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo; al riguardo, il comma 1 riproduce un'analogia disposizione, prevista per le consultazioni dell'anno 2020, dall'articolo 34-bis del decreto-legge 104/2020, mentre il comma 2 richiama una precedente norma, contenuta nell'articolo 1-ter del d.l. 26/2020, in base alla quale i Ministri dell'interno e della salute hanno adottato misure precauzionali per lo svolgimento delle consultazioni dell'anno 2020, di cui al protocollo del 7 agosto 2020; il comma 3 prevede, infine, che ai fini dello svolgimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali (elezioni di secondo grado), l'ente interessato tenga conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo;

- l'articolo 5 contiene la disposizione finanziaria.

Rispondendo a due quesiti del Dott. Pasqualino Rossi, il Prefetto Sgaraglia chiarisce che la limitazione prevista nell'articolo 3, comma 1, secondo il quale gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto solo presso il comune di residenza (e non, quindi, nel caso in cui si trovino, nelle suddette condizioni, al di fuori di tale comune), è dovuta a ineludibili necessità organizzative. Ad analoghe insuperabili esigenze organizzative risponde la previsione secondo la quale tali elettori devono comunicare al Sindaco del comune di residenza, entro il quinto giorno antecedente alla votazione, la loro intenzione di partecipare al voto con le modalità previste dal medesimo art. 3.

Il Prefetto Carpino precisa che non si può parlare di limitazioni dell'esercizio del diritto di voto, ma, ben al contrario, di un'estensione delle relative facoltà a situazioni nelle quali la normativa vigente non contemplerebbe modalità particolari di esercizio di tale diritto, visto che la possibilità di voto al di fuori delle sezioni elettorali ordinarie è prevista, dall'ordinamento, solo per casi del tutto eccezionali. Nell'estendere il diritto di voto ai soggetti in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o in isolamento fiduciario per COVID-19, in ragione della eccezionalità del fenomeno pandemico in atto, il testo di legge proposto deve, tuttavia, necessariamente contemperare il perseguimento di tale obiettivo con le stringenti esigenze organizzative che caratterizzano le consultazioni elettorali.

FL

AK



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Diversi componenti del CTS rivolgono quesiti ai rappresentanti del Ministero dell'interno e, all'esito di tale fase, questi ultimi e i rappresentanti del Ministero della salute interrompono il collegamento in videoconferenza.

Il CTS rileva che la situazione epidemiologica in atto manifesta la tendenza a un significativo incremento, a causa del diffondersi della variante Delta. In base alle evidenze di cui si dispone, si deve affermare che il virus, dal punto di vista del potere patogeno, non è cambiato. Ciò che è cambiato, rispetto al contesto nel quale fu adottato il decreto-legge n. 103 del 2020, è la disponibilità dei vaccini, in virtù della quale è ragionevolmente auspicabile che le situazioni di ricovero si mantengano in numero più contenuto che nel passato. Non può, tuttavia, escludersi che, alla data delle consultazioni elettorali, viepiù laddove queste non dovessero svolgersi in periodo caratterizzato da clima mite, un elevato numero di cittadini/elettori si troverà in condizioni di isolamento o di terapia domiciliare. Per tale ragione, il CTS raccomanda che la consultazione elettorale possa svolgersi in date quanto più vicine all'inizio del periodo in cui essa potrà avere corso (i.e. 15 Settembre 2021). Al contrario, la scelta di date vicine alla fine del suddetto periodo (15 Ottobre 2021) avrebbe il potenziale rischio di una situazione climatica connotata da temperature più fredde che favoriscono il diffondersi di virus respiratori.

Alla luce di quanto precede, il CTS ritiene che i protocolli a suo tempo elaborati conservino in larga parte validità, mentre esprime apprezzamento per la novità costituita dalla istituzione di seggi speciali che provvedano alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Tuttavia, la disponibilità dei vaccini, consente di raccomandare che tutti gli operatori addetti a tali seggi speciali siano selezionati tra soggetti che abbiano completato il processo di vaccinazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Fatta salva tale raccomandazione, il Comitato esprime parere favorevole sul documento esaminato.

Il Coordinatore propone di anticipare l'esame del **punto n. 3** dell'ordine del giorno, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha sottoposto al CTS una istanza della società «Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.».

Tale impresa ricorda di avere sostenuto ingenti investimenti per l'installazione di filtri HEPA sui propri convogli, onde consentire l'aumento della capacità di riempimento delle carrozze in deroga alle misure in vigore sul distanziamento. Avendo appreso dell'intendimento del Governo di imporre l'uso del certificato verde per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, la Società ritiene che vi siano le condizioni per esentare da tale obbligo chi viaggi a bordo di rotabili muniti di filtri HEPA, come è appunto nel caso dei treni della Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

FL

Il CTS, esaminata la questione, ritiene che – fermo restando che compete esclusivamente al decisore politico stabilire se, e in quali situazioni, imporre l'uso del *green pass* – esista, dal punto di vista scientifico, un razionale per allineare le condizioni di viaggio nei treni a lunga percorrenza muniti di filtri HEPA a quelle che saranno stabilite per i viaggi aerei di paragonabile durata, una volta ottenute informazioni più precise sul valore di portata del ricambio d'aria.

JK

Da ultimo, il CTS esamina il **punto n. 2** dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la valutazione del Protocollo contenente misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione del pre-vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, frutto di una stretta collaborazione tra il Ministero della Salute e la FAO, dove si svolgeranno i lavori, coordinata dalla Direzione generale per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Comitato esprime particolare apprezzamento per il documento, che integra e coordina tutte le indicazioni e prassi nazionali, in materia di contenimento e prevenzione del rischio da contagio, con quelle previste dai protocolli delle Nazioni Unite.

Il CTS esprime, pertanto, parere favorevole, limitandosi a suggerire di uniformare le diverse indicazioni contenute nel documento circa i dispositivi di protezione individuale, privilegiando l'utilizzo di quelli di tipo FFP2 e precisando le caratteristiche delle Unità di trattamento aria, la sostituzione dei filtri, nonché il valore di portata dell'aria esterna.

Alle ore 18,07, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare il Coordinatore *FL*
dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFFERO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA		X



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli,

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 203



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103.

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. (20G00123) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2020.

Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti, a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391, 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (20A04365) Pag. 4

DECETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2020.

Autorizzazione all'emissione, per il secondo semestre dell'anno 2020, di carte-valori postali commemorative e celebrative. (20A04450) Pag. 3

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 17 luglio 2020.

Applicazione per l'esercizio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli. (20A04367) Pag. 8



DECRETO 22 luglio 2020.

Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020. (20A04366)

Pag. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 5 agosto 2020.

Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. (20A04358)

Pag. 10

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 luglio 2020.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Mirella Liuzzi. (20A04408)

Pag. 14

DECRETO 15 luglio 2020.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Gian Paolo Manzella. (20A04409)

Pag. 16

DECRETO 15 luglio 2020.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Alessia Morani. (20A04410)

Pag. 17

DECRETO 15 luglio 2020.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott.ssa Alessandra Todde. (20A04411)

Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Azacitidina Accord» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 779/2020). (20A04359)

Pag. 20

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lamzede» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 788/2020). (20A04360)

Pag. 22

DETERMINA 3 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mulpleo» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 792/2020). (20A04361)

Pag. 23

DETERMINA 3 agosto 2020.

Rettifica della determina n. 754/2020 del 14 luglio 2020, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Rozamlad». (Determina n. DG/780/2020). (20A04362)

Pag. 25

DETERMINA 12 agosto 2020.

Modifica delle modalità di impiego del medicinale per uso umano «Mifegyne» a base di mifepristone (RU486). (Determina n. 865/2020). (20A04486)

Pag. 26

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

DELIBERA 11 giugno 2020.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021. (Delibera n. 1/2020). (20A04403)

Pag. 29

DELIBERA 11 giugno 2020.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2017. (Delibera n. 2/2020). (20A04404)

Pag. 29

DELIBERA 11 giugno 2020.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2018. (Delibera n. 3/2020). (20A04405)

Pag. 29

DELIBERA 11 giugno 2020.

Strategia italiana per l'educazione alla cittadinanza globale. (Delibera n. 4/2020). (20A04406)

Pag. 30

DELIBERA 11 giugno 2020.

Agevolazioni alle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo. (Delibera n. 5/2020). (20A04407)


Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI


Agenzia italiana del farmaco


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivolo ABC» (20A04326)

Pag. 33



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lecrosine» (20A04327) Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisisina E-Pharma Trento». (20A04328) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen» (20A04329) Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zevistat» (20A04330) Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Approvazione del conto finanziario per l'anno 2019 (20A04281) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Elevazione del vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna) al rango di Consolato onorario (20A04363) Elevazione del vice Consolato onorario in Alicante (Spagna) al rango di Consolato onorario (20A04364)	<i>Pag.</i> 33 <i>Pag.</i> 33 <i>Pag.</i> 34 <i>Pag.</i> 34 <i>Pag.</i> 35 <i>Pag.</i> 90 <i>Pag.</i> 90	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.a. (ex ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria), nel Comune di Taranto. (20A04369) Ministero dello sviluppo economico Comunicato relativo al decreto direttoriale 5 agosto 2020 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare. (20A04368) <i>Pag.</i> 90
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L		
<u>DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.</u>		
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)		





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103.

Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, già deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;

Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno, nel rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le consultazioni politiche, referendarie e amministrative previste per l'anno 2020;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Inserimento delle schede votate nell'urna

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 2.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:


a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.



4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili sul «Fondo per le emergenze nazionali» di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3.

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1 nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare, alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020.

Art. 4.

Disposizioni in materia di ballottaggio

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo la parola «circoscrizioni» è inserito, il seguente periodo:

«Lo scrutinio relativo ai ballottaggi delle elezioni amministrative, in caso di coincidenza con il ballottaggio per le elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.»

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione degli articoli del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

LAMORGESE, Ministro dell'interno


BONAFEDE, Ministro della giustizia

SPERANZA, Ministro della salute

GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00123



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge

ART. 1

(Operazioni di votazione)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la

composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 2

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

- a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
- c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale¹, [ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile]². La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale³, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni in cui si svolgono le elezioni comunali e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite,

¹ In corso di valutazione con il Ministero della salute

² In corso di valutazione con il Dipartimento della protezione civile - PCM

³ In corso di valutazione con il Ministero della salute

dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, [*compresi i volontari di cui al comma 2*]⁴, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. [Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborси di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1]⁵.

ART. 3

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo⁶ giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

- a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

4. Il Sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro

⁴ In corso di valutazione con il Dipartimento della protezione civile - PCM

⁵ In corso di valutazione con il Dipartimento della protezione civile - PCM

⁶ In corso di verifica

e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

- a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;
- b) il seggio speciale che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

ART. 4

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di ... milioni di euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Al relativo onere, pari a ... milioni di euro per l'anno 2021, si provvede... Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

ART. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



19 July, 2021

Franco Locatelli
President of the Italian National Health Council
and Coordinator of the Scientific Technical Committee
Rome

Dear Professor Locatelli,

Under the leadership of the United Nations Secretary-General António Guterres and in partnership with H.E. Mario Draghi, the Prime Minister of Italy, the UN Food Systems Pre-Summit will be taking place in Rome from 26–28 July 2021. The event will take a hybrid format, with an in-person component of circa 500 delegates around the world and complemented by a vast virtual participation of thousands of virtual participants connected through a digital platform.

I am writing to you as the Special Envoy of the UN Secretary-General that has been explicitly appointed to organize the Food Systems Summit. In collaboration with the Government of Italy, I have established a Pre-Summit Steering Committee chaired by Min. Plen. Stefano Gatti, a representative of the Government of Italy. In agreement with the Pre-Summit Host Country and within this Steering Committee, I have set up a Health Task Team with the mandate of defining a health and safety protocol against the spread of COVID-19 for this global event.

In this Health Task Team, in agreement with the Italian Government, I have appointed as independent Scientific Advisor Professor Giuseppe Ippolito, Scientific Director of Rome's Lazzaro Spallanzani National Institute for Infectious Diseases and member of the national Technical Scientific Committee (CTS) against the spread of Coronavirus, who has also served as WHO's focal point in Italy on similar large-scale events.

In accordance with all institutions involved, the Food and Agriculture Organization of the UN and the Italian Ministry of Health, the Health Task Team has now completed the definition of a health and safety protocol, which I am pleased to submit to you for the approval of the Scientific Technical Committee and, thereafter, support in all the required action to be taken by the competent Italian authorities.

I would therefore be grateful if you could evaluate the Pre-Summit health and safety protocol, taking into consideration that urgent action is required to this matter. Thank you for your timely consideration, and I look forward to your favorable response.

Please accept the assurances of my highest consideration.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kalibata".

Dr. Agnes Kalibata
Special Envoy of the UN Secretary-General
for the 2021 UN Food Systems Summit

PROPOSTA

**Protocollo contenente
Misure di contenimento e prevenzione
del rischio di contagio da sars-cov2
Nell'organizzazione del
Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari**

Roma, 20 giugno 2021

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

SOMMARIO

Premessa	7
Compendio delle procedure	8
Test Antigenici e PCR.....	8
Procedura.....	8
Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano	9
Siti designati dall'FSS per i test COVID-19.....	11
Periodo di attività per i siti dei test COVID-19	11
Trasferimenti verso gli hotel e la sede del Pre-Vertice	11
Requisiti per l'ingresso nella sede della FAO	11
Accesso al complesso.....	13
Spazi interni e percorsi.....	13
Ambienti, spostamenti e spazi comuni	13
Aree break e mensa.....	13
Pulizia e sanificazione	14
Supporto tecnico e logistico a supporto all'Evento.....	14
Modalità di accesso mezzi RAI e servizi tecnici e di supporto in prossimità del complesso FAO .	14
Precauzioni igieniche generali e personali	14
ALLEGATI	16
Allegato A – Accesso al complesso FAO. Ingresso, uscita e percorsi	18
Allegato B – Percorsi ingresso e uscita delle tre sale.....	19
Allegato C – Aree break e mensa.....	21
Allegato D – Disposizione mezzi tecnici e di servizio all'interno del perimetro FAO	25

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare le misure di contrasto e contenimento alla diffusione della sindrome nota come Covid-19 attuate nell'ambito dell'organizzazione del Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Premessa

Nel 2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres convocherà un Vertice mondiale sui Sistemi Alimentari nell'ambito del Decennio di Azione per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) entro il 2030. Il Vertice si terrà a New York a settembre 2021 e lancerà nuove audaci azioni per realizzare dei progressi su tutti i 17 Obiettivi, ciascuno di cui si basa in una certa misura su sistemi alimentari più sani, sostenibili ed equi.

Il Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 luglio 2021, preparerà il terreno per l'evento conclusivo globale di settembre riunendo diversi attori da ogni parte del mondo al fine di far leva sul potere dei sistemi alimentari di apportare progressi su tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Gli organizzatori del Pre-Vertice hanno lavorato intensamente per offrire ai partecipanti la migliore esperienza possibile, assicurando nel contempo che siano adottate tutte le misure precauzionali per prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e tutelare la sicurezza sanitaria dei partecipanti.

Il presente protocollo è il risultato di un attento coordinamento tra il Segretariato del Vertice sui Sistemi Alimentari (FSS, Food Systems Summit), il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO, Food and Agriculture Organization) con l'obiettivo di definire un protocollo sanitario efficace, inclusivo, semplice, comprensibile e non discriminatorio, basato sulle più recenti informazioni scientifiche e sulle migliori pratiche di ciò che è sicuro e possibile al momento dell'evento.

A tale proposito, è stato fornito ulteriore sostegno dal consulente scientifico indipendente del Vertice sui Sistemi Alimentari, il Prof. Giuseppe Ippolito, nominato dall'Inviato Speciale, che è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico italiano (CTS) contro la diffusione del Coronavirus, ed è stato il referente dell'OMS in Italia per eventi simili su larga scala.

Inoltre, hanno avuto luogo intensi dibattiti e consultazioni con il Comitato Consultivo e il Gruppo di Amici (Roma e New York), e si sono svolte consultazioni con tutte le autorità italiane competenti, primo fra tutti il Ministero della Salute italiano.

Come risultato di questo lavoro, il presente protocollo si basa esclusivamente su rigorosi test in loco per il tracciamento del virus COVID-19 per tutti i delegati. Si noti che **sebbene i delegati siano esortati a vaccinarsi contro il COVID-19, la vaccinazione non è obbligatoria affinché partecipino all'evento**. I delegati sono invitati a consultare un medico prima di partecipare al Pre-Vertice.

Per garantire il massimo livello di salute e sicurezza per l'evento, **tutti i test (tamponi) in Italia dovranno essere eseguiti esclusivamente presso una delle due strutture apposite COVID-19 dell'FFS** predisposte dal governo italiano per il Pre-Vertice.

Si raccomanda vivamente a tutti i delegati di stipulare un'assicurazione medica, contro gli infortuni e di viaggio, come opportuno, per il periodo di partecipazione al Pre-Vertice.

Compendio delle procedure

Il Protocollo di prevenzione sanitaria rientra nell'articolato programma di provvedimenti di tutela e di norme precauzionali predisposte per lo svolgimento di attività congressuali predisposte secondo le procedure coerenti con le normative vigenti.

Le valutazioni sanitarie sono state effettuate in relazione alle normative vigenti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro riguardanti le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Test Antigenici e PCR

- Il percorso preventivo di screening prevede l'utilizzo di test antigenici rapidi di III generazione e in caso di positività di contestuale test molecolare.
- Lo schema applicativo dei test antigenici rapidi prevede ripetizioni sequenziali dei test al fine di individuare eventuali casi positivi.

Procedura

- La procedura rappresentata in questo documento ha come riferimento le indicazioni normative attuali vigenti alla data della stesura. La metodologia applicativa del percorso preventivo con test antigenici e il supporto sanitario per l'applicazione operativa del Protocollo di prevenzione anti-Covid-19 con test antigenici prevede l'attivazione di convenzione apposita con la Croce Rossa Italiana, le Forze Armate e Aeroporti di Roma (ADR).
- Il supporto sanitario così individuato opererà in cooperazione con il Servizio Sanitario Regionale che condividerà con le strutture e le risorse dedicate, messe a disposizione dalla convenzione, le modalità applicative.
- In caso di positività al test antigenico, si effettua, contestualmente, un test molecolare e si attiva quanto previsto dall'iter di Sanità Pubblica coerenti con le normative ministeriali vigenti, ovvero le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo, come da Circolare n.32850 del 12/10/2020.
- Il programma di screening periodico si integra con le altre misure di tutela previste per l'accesso ai luoghi di lavoro, tra le quali: - rilevazione temperatura; - distanziamento; - igienizzazione frequente delle mani; - utilizzo di DPI di tipologia FFP2.

Si segnala che per il Pre-Vertice sono previsti due diversi requisiti: uno per l'ingresso nel territorio italiano, l'altro per l'accesso alla sede della FAO come luogo del Pre-Vertice.

Salvo quanto esplicitamente previsto o derogato nei capitoli successivi, le azioni di tutela valgono per tutti le seguenti regole:

Requisiti per l'ingresso nel territorio italiano

1. I delegati che viaggiano in Italia, con tutti i mezzi di trasporto, sono tenuti a compilare un **modulo di localizzazione passeggeri** (PLF, Passenger Locator Form) tramite l'applicazione EUdPLF (<https://app.euplf.eu/>). Nella compilazione del modulo i delegati sono tenuti ad inserire il codice “UNFSS” nel campo “Indirizzo Temporaneo 1” (vedi Figura 1 al termine della presente Sezione).
2. I delegati che si recano in Italia devono presentare un **test molecolare COVID-19 negativo (PCR)** eseguito 72 ore o 48 ore prima dell'ingresso nel territorio italiano, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge italiana. Si prega di controllare gli [elenchi aggiornati quotidianamente](#) emessi dal Ministero della Salute italiano per le misure specifiche nazionali in vigore.
3. I delegati provenienti da paesi dell'UE (o [paesi della Lista C](#) secondo le linee guida italiane per i viaggi COVID-19) e in possesso del proprio regolare Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE¹ possono entrare nel territorio italiano senza alcuna limitazione numerica nella composizione delle delegazioni e senza restrizioni per quanto riguarda i punti di ingresso in Italia.
4. Tutti i delegati che non hanno un Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE **devono entrare nel paese attraverso l'aeroporto internazionale di Fiumicino a Roma** dove devono sottoporsi al **test rapido antigenico per COVID-19**. I test saranno effettuati in una struttura designata dal Vertice sui sistemi alimentari allestita all'aeroporto. In caso di risultato negativo del test diagnostico rapido (test di terza *generazione*), verrà rilasciato un **certificato elettronico** (Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE ad-hoc) con una validità di 48 ore dal momento del test.
5. Dopo l'esecuzione del **test rapido antigenico per il COVID-19** e il conseguente rilascio del certificato verde digitale Covid-19 dell'UE ad hoc, i delegati dovranno raggiungere il proprio alloggio con mezzi privati e, successivamente, non sarà necessario alcun ulteriore periodo di quarantena.
6. Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori valutazioni e test supplementari rispetto ai risultati del test rapido antigenico per il COVID-19, i soggetti saranno assistiti dalle autorità sanitarie italiane competenti, come da protocolli sanitari nazionali.

¹Un regolare Certificato Verde Digitale Covid-19 dell'UE è quello rilasciato secondo la normativa UE attualmente in vigore.

7. I delegati diretti in Italia provenienti da paesi in cui vigono restrizioni d'ingresso riceveranno dal Ministero della Salute italiano una deroga alle restrizioni d'ingresso ordinarie per il COVID-19, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati di persona presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Tale deroga si applicherà strettamente per il tempo necessario alla partecipazione all'evento ufficiale. Si precisa che ciò non vale per coloro che si registrano sulla piattaforma virtuale per partecipare virtualmente.
8. Per le delegazioni degli Stati membri dell'ONU dove si applicano restrizioni per l'ingresso in Italia, il governo italiano permetterà l'ingresso nel paese per una delegazione composta da quattro (4) membri (capo della delegazione più tre (3) membri). Di conseguenza, ove siano richiesti visti, questi verranno rilasciati per quattro Delegati.
9. Per tutti gli altri delegati provenienti da paesi in cui vigono restrizioni per l'ingresso in Italia, il governo italiano consentirà l'ingresso nel paese solo per il singolo delegato, a condizione che siano ufficialmente registrati come delegati di persona presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Di conseguenza, ove sia richiesto un visto, questo sarà rilasciato per un Delegato.

Figura 1: Immagine di esempio del modulo di localizzazione digitale (PLF) dei passeggeri dell'UE

The screenshot shows a digital form titled "EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) – Please fill this form in English". At the top, there is a navigation bar with several green checkmarks and one blue checkmark, followed by tabs: Destination, Transportation Type, Before you begin, Travel Information, Personal Information, Permanent Address, Temporary Address(es), and Emergency Contact. Below the tabs is a "Back" button. The main content area is titled "Temporary Address(es)". It contains instructions: "If, in the next 14 days, you will not be staying at the permanent address you declared in the previous step, fill the places where you will be staying. (If you are a visitor, write only the first place where you will be staying)". There are three input fields: "Address Type" with a dropdown menu showing "UNFSS", "Country" with a dropdown menu, and "State / Province (Optional)" with a dropdown menu.

Siti designati dall'FSS per i test COVID-19

Le autorità sanitarie competenti italiane in collaborazione con il Segretariato del vertice sui sistemi alimentari hanno istituito **due (2) punti per i test COVID-19 designati dall'FSS:**

10. **Aeroporto Internazionale di Fiumicino** a Roma, Italia. Le delegazioni saranno assistite da personale dell'FSS e della Croce Rossa Italiana dislocato in aeroporto.
11. **Stadio Nando Martellini**, nelle immediate vicinanze della sede del Pre-Vertice (Largo delle Vittime del Terrorismo, 00153 Roma).

Periodo di attività per i siti dei test COVID-19

I due siti dei test COVID-19, come descritto sopra, saranno operativi presso:

12. **Aeroporto Internazionale di Fiumicino**, da mercoledì 21 luglio fino a venerdì 30 luglio.
13. **Stadio Nando Martellini**, da venerdì 23 luglio fino a venerdì 30 luglio (orario da definire).

I partecipanti al Pre-Vertice che soggiornano in Italia oltre venerdì 30 luglio, devono provvedere con i propri mezzi ai test antigenici/PCR e attenersi alla normativa italiana vigente.

I partecipanti al Pre-Vertice che richiedono **un test molecolare negativo al COVID-19 (PCR)** per tornare nei propri paesi, possono essere testati presso i due siti designati dall'FSS per i test COVID-19.

I test per il COVID-19 presso i siti designati dall'FSS saranno effettuati gratuitamente.

Trasferimenti verso gli hotel e la sede del Pre-Vertice

Per raggiungere il centro città dall'aeroporto oppure la sede dell'evento, i delegati devono viaggiare con taxi, auto o altro mezzo privato, anziché con altri mezzi di trasporto pubblico. I delegati sono tenuti a indossare mascherine di tipo FFP2 per l'intero viaggio.

Nel caso di positività al test rapido eseguito alle due sedi dove si effettuano i tamponi, il delegato trovato positivo verrà trasferito presso idonea struttura (Policlinico Militare Celio) con i mezzi messi a disposizione di biocontenimento dalla Croce Rossa Italina (CRI).

Requisiti per l'ingresso nella sede della FAO

Chiunque acceda alle aree del complesso, dovrà sottostare alle regole/procedure previste.

14. Per avere accesso alla sede del Pre-Vertice (quartier generale della FAO), **tutte le persone devono sottoporsi a un test rapido antigenico per il COVID-19² effettuato esclusivamente in una delle strutture designate dal FSS per il test COVID-19 entro 48**

²Dopo il test, tutti gli interessati riceveranno un SMS sul loro telefono in cui si comunica che il risultato è negativo, oppure si richiede loro di tornare immediatamente al sito dei test per un ulteriore controllo.

ore prima del loro primo ingresso nell'edificio. Per la massima sicurezza sanitaria dell'evento, sono compresi anche i delegati provenienti da paesi dell'UE e in possesso di regolare certificato verde digitale per Covid-19 dell'UE, come descritto nel punto 3 di cui sopra.

15. I delegati titolari di un regolare certificato verde digitale per Covid-19 dell'UE devono eseguire solo un test rapido antigenico per il COVID-19 prima del loro primo ingresso all'edificio della FAO.
16. I delegati dei paesi in cui si applicano restrizioni sono tenuti a **rinnovare il test rapido antigenico per COVID-19** ogni 48 ore presso una delle strutture apposite designate dall'FSS.
17. Per eseguire un primo **test rapido** antigenico per COVID-19 o per ripetere il test rapido, sarà allestito un secondo sito apposito designato dall'FSS nelle immediate vicinanze della sede della FAO. Tutti i delegati, il personale e l'equipaggio devono sottoporsi al **test rapido** antigenico per COVID-19 in questa struttura o all'aeroporto di Fiumicino, come i **due siti di test designati dall'FSS** (*lo Stadio Nando Martellini, Largo delle Vittime del Terrorismo, è il sito di test per il COVID-19 dell'FSS più vicino alla FAO*).
18. Per tutte le delegazioni degli Stati membri, le autorità della FAO consentiranno l'accesso alla sede di una delegazione composta da due (2) membri (capo delegazione più un (1) membro). Di conseguenza, i lasciapassare saranno rilasciati per due delegati per Stato membro.
19. Per tutti gli altri delegati, le autorità della FAO consentiranno l'accesso alla sede esclusivamente per l'individuo stesso, purché siano ufficialmente registrati come delegati "di persona" presso il Segretariato del Vertice sui sistemi alimentari. Di conseguenza, verrà rilasciato un lasciapassare (badge) per il delegato.
20. All'ingresso della sede verranno effettuati il controllo della temperatura corporea e l'igienizzazione delle mani. Qualora durante il controllo in ingresso si rilevino valori di temperatura corporea superiore a 37,5°C si effettuerà dopo 3 minuti un'altra misurazione che farà fede. Nel caso di permanenza della temperatura superiore a 37,5°C il soggetto sarà isolato e si provvederà a contattare il sanitario individuato per il trasferimento presso la struttura identificata (Policlinico Militare Celio).
21. I soggetti con sintomi di COVID-19 o con temperatura corporea pari o superiore a 37,5 non sono autorizzati a entrare nei locali della FAO.
22. I soggetti che non rispettano le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC, *Infection Prevention and Control*) possono essere invitate a lasciare la sede senza pregiudizio.
23. Presso il complesso della FAO sarà dispiegato personale designato per supportare la verifica dei risultati dei test per COVID-19 prima di entrare nel luogo dell'evento e applicare ulteriori misure IPC (secondo le norme nazionali vigenti).
24. I seguenti sono elementi chiave da considerare per le misure IPC presso la sede:
 - a. Deve essere sempre rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro.

- b. I delegati sono tenuti a indossare correttamente maschere chirurgiche in ogni momento, mentre si trovano nell'edificio. Presso la sede verrà consegnato il numero di mascherine necessarie per la giornata lavorativa.
- c. I delegati dovranno seguire percorsi pedonali prestabili secondo quanto predisposto dall'FSS per evitare l'uso di aree riservate.
- d. I locali della FAO saranno regolarmente igienizzati, in particolare le superfici toccate di frequente (compresi sedili, maniglie, servizi igienici e attrezzature tecniche).
- e. Sarà presente un'adeguata ventilazione interna.
- f. All'occorrenza saranno installati disinfettanti per le mani in tutta la sede.
- g. Pasti e rinfreschi saranno resi disponibili in contenitori preconfezionati da asporto.

Ogni giorno del Pre-Vertice sono attesi nella sede della FAO fino a 500 delegati ufficiali.

Accesso al complesso

Gli accessi saranno regolamentati come si evince dalla planimetria nell'Allegato A. Gli accessi saranno diversificati in modo da suddividere i flussi e ottimizzare i percorsi.

Spazi interni e percorsi

Le sale che saranno utilizzate per le sessioni plenarie e quelle parallele sono le seguenti:

La Sala plenaria (*Plenary Hall*), la Sala Verde (*Green Room*) e la Sala Rossa (*Red Room*).

Gli accessi ingresso e uscita nonché i percorsi interni delle tre sale sono segnati nell'Allegato B.

Ambienti, spostamenti e spazi comuni

Durante l'intera giornata dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Evitare qualunque tipo di contatto fisico;
- Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio indicata dal Ministero della Salute;
- Evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo;
- Si fa presente che le aggregazioni sociali, in particolare nelle aree comuni, sono da evitare.

Arearie break e mensa

La pausa caffè, l'uso dei distributori automatici ed il consumo dei pasti presso i luoghi individuati (Allegato C), possono costituire, se non adeguatamente gestiti, un accrescimento del rischio di

contagio. Il contatto con superfici potenzialmente contaminate e il successivo tocco di occhi o viso così come il formarsi di assembramenti nei pressi deli suddetti luoghi, possono rappresentare una via di contagio.

Al fine di evitare il concretizzarsi di questi pericoli, sarà necessario mettere in atto i seguenti comportamenti:

- Prima di recarsi ai distributori automatici/aree break o a mensa sanificare o lavare le mani.
- Rimanere ad una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto prelevato. Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, rimanere all'esterno dell'area break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1,50 metri dagli altri in coda (mantenendo indossata la mascherina), prelevare il cibo o la bevanda e consumare la stessa in altro luogo;

Pulizia e sanificazione

Tutti gli ambienti di lavoro comprensivi dei touch point (maniglie, braccioli, tavoli, ecc.) vengono sottoposti a regolare pulizia e igienizzazione con idonei prodotti per il Covid-19 dalla società in convenzione dalla struttura ospitante.

Supporto tecnico e logistico a supporto all'Evento.

Modalità di accesso mezzi RAI e servizi tecnici e di supporto in prossimità del complesso FAO

I mezzi saranno posizionati all'esterno dell'edificio FAO ma all'interno del perimetro di pertinenza, come indicato nell'Allegato D.

Sarà impedito l'accesso alle persone non autorizzate e prive dell'accrédito. In ogni caso, chiunque debba accedere alle aree tecniche, dovrà essere munito di protezioni individuali (mascherina FFP2, etc.) e rispettare la presente procedura.

Precauzioni igieniche generali e personali

- In prossimità dell'area tecnica nel perimetro del complesso FAO verranno messi a disposizione distributori di gel igienizzante (per la sanificazione delle mani) e contenitori di rifiuti (per la raccolta dei DPI monouso utilizzati).
- Tutto il personale sarà fornito di protezioni adeguate alla attività richiesta (mascherine, guanti, schermi facciali, ecc.).


- Per l'intera durata dell'Evento sarà cura dei fornitori di servizi provvedere alla scorta ed alla distribuzione di DPI e prodotti per l'igienizzazione necessari.
- I dispositivi messi a disposizione ai lavoratori sono “monouso” (tranne lo schermo facciale) e quindi soggetti ad essere cambiati nel rispetto delle normative vigenti (8 ore).
- I lavoratori devono controllare lo stato di conservazione delle protezioni che indossano in modo da cambiarli in caso di rottura.

ALLEGATI

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco


Allegato A – Accesso al complesso FAO. Ingresso, uscita e percorsi

Planimetria complesso FAO con ingresso e uscita dallo stesso e percorsi




Allegato B – Percorsi ingresso e uscita delle tre sale

B1. Planimetria Sala Plenaria. Segnalazione ingresso e uscita dalla stessa e percorsi




Allegato B – Percorsi ingresso e uscita delle tre sale

B2. Planimetrie Sala Verde e Sala Rossa. Segnalazione ingresso e uscita dalle stesse e circolazione.




Allegato C – Aree break e mensa

C1. Planimetria mensa lato via Caracalla. Planimetria con ingresso e uscita dalla stessa e segnalazione dei percorsi interni




Allegato C – Aree break e mensa

C2. Planimetria area esterna adibita a sedersi




Allegato C – Aree break e mensa

C3. Planimetria bar esterno lato viale Aventino. Planimetria con ingresso e uscita dallo stesso e segnalazione dei percorsi interni




Allegato C – Aree break e mensa

C4. Planimetria bar interno “Polish Bar” lato viale Aventino con segnalazione ingresso e uscita dallo stesso.



Allegato D – Disposizione mezzi tecnici e di servizio all'interno del perimetro FAO



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



*Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

IL CAPO DI GABINETTO

Al: **Comitato tecnico scientifico per
l'emergenza COVID-19**
protezionecivile@pec.governo.it

E, p.c.: **Ministero della Salute**
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

OGGETTO: Adozione di misure tecniche di sicurezza per il contenimento del virus Covid-19 a bordo dei treni AV.

Si invia, in allegato, la nota pervenuta dalla “Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa”, con la quale la società ha riferito, nell’ambito dell’adozione delle misure tecniche in oggetto, come rappresentate con l’allegata nota n. 50678 del 30 dicembre 2020, di aver sostenuto ingenti investimenti per l’installazione dei filtri HEPA ad alta efficienza sui propri treni, al fine di poterne aumentare la capacità di riempimento in deroga alle misure in vigore sul distanziamento.

Nell’apprendere l’intendimento del Governo di emanare un provvedimento che imponga il possesso della “certificazione verde” quale requisito per poter viaggiare sui treni a lunga percorrenza, la “Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa” ritiene che occorra distinguere circa l’applicazione di tale previsione in base alle misure di sicurezza implementate sui treni, non applicando i citati obblighi per i viaggi a bordo dei rotabili muniti dei filtri HEPA ad alta efficienza.

Tanto si rappresenta per le opportune valutazioni di codesto Comitato Tecnico Scientifico.

D’ordine del Ministro
Cons. Alberto Staneanelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Staneanelli". It is written in a cursive style with some loops and variations in letter height.